

N. 00486/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00849/2016 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 849 del 2016, integrato da motivi aggiunti,
proposto da:

Tiziana Lulli, rappresentata e difeso dall'avvocato Lorenzo Borre', con domicilio
eletto presso lo studio dell'avv. Marzia Paci in Firenze, viale Matteotti n. 42;

contro

Comune di Monte Argentario rappresentato e difeso dall'avvocato Leonardo Piochi,
con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Luca Alberto Arinci in Firenze, piazza
Cesare Beccaria, 7;

per l'annullamento:

con il ricorso originariamente prodotto:

del provvedimento di diniego, rectius determinazione dirigenziale, n. 28/2016,
emesso dal Dirigente dell'Ufficio Edilizia Privata del Comune di Monte Argentario
arch. Andrea De Sensi, notificato il 19 aprile 2016, con cui è stata rigettata l'istanza
di rilascio di attestazione di conformità presentata in data 1 dicembre 2015 dalla

odierna ricorrente e protocollata al n. 20150032666, nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale, ivi compreso l'ordine di rimozione delle opere impartito con il provvedimento impugnato;
con i motivi aggiunti depositati in data 19 gennaio 2017:
dell'ingiunzione di pagamento di sanzione pecuniaria di cui all'art. 31, comma 4 bis, del DPR 06.06.2001 n. 380 e dell'art. 196 comma 4 bis della L.R.T. n. 65/2014, prot. n. 31570 del 29.11.2016, provvedimento n. 10, del dirigente dell'Area 1 del Comune di Monte Argentario, notificato il 09.12.2016 e connesso al "Provvedimento di Diniego", impugnato con il ricorso introduttivo;
nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Monte Argentario;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 marzo 2018 il dott. Raffaello Gisondi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con verbale in data 12/09/2015 la P.M. del comune di Monte Argentario ha contestato alla Sig.ra Tiziana Lulli la realizzazione di talune opere asseritamente abusive nell'ambito di un appartamento di sua proprietà sito in località "Le Miniere". Si trattava, in particolare: a) del rifacimento del rivestimento in cotto di un piano di muratura; b) di un tendaggio con bracci metallici a copertura di un balcone; c) del posizionamento di un armadio metallico; d) della pavimentazione di una corte con mattonelle in cotto.

La Sig.ra Lulli ha chiesto la sanatoria edilizia delle predette opere munendosi di preventivo nulla osta paesaggistico.

La domanda è stata, tuttavia rigettata in quanto: 1) il tendaggio è stato qualificato come pergolato non avente le dimensioni massime previste nel vigente regolamento edilizio; 2) l'armadio e il piano di lavoro sono state considerate opere eccedenti la manutenzione straordinaria; 3) la pavimentazione è stata considerata come opera di impermeabilizzazione del suolo.

Il diniego di sanatoria, che disponeva altresì la rimozione dei manufatti abusivi, è stato impugnato con ricorso principale.

La mancata ottemperanza della proprietaria all'ingiunzione ha dato luogo alla irrogazione di una ulteriore sanzione pecuniaria impugnata con ricorso per motivi aggiunti.

DIRITTO

Il ricorso è fondato.

Con il primo motivo la Sig.ra Lulli sostiene che il comune di Monte Argentario avrebbe erroneamente qualificato il tendaggio come pergolato anziché come tenda retrattile considerata dall'art. 137 della L.R.T. come opera priva di rilevanza edilizia.

La censura è fondata.

Le ragioni della qualificazione della struttura nell'ambito dei pergolati sono state esplicitate negli scritti difensivi del comune di Monte Argentario e fanno leva sulla circostanza che la stessa non costituirebbe un semplice tendaggio srotolabile infisso alla parete del balcone ma sarebbe sorretta da bracci metallici che farebbero da sostegno fisso alla tenda.

Gli elementi evidenziati dal Comune non valgono tuttavia ad escludere che l'opera in questione possa essere considerata qualcosa di diverso da una tenda che la pacifica giurisprudenza considera come opera inidonea a integrare una trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio (T.A.R. Napoli, sez. III, 03/07/2017, n. 3570).

Infatti, il giudice amministrativo di appello ha chiarito che l'intelaiatura metallica non va considerata come elemento fine a se stesso ma come elemento costitutivo della tenda, quale elemento di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, finalizzata ad una migliore fruizione dello spazio esterno dell'unità abitativa (Consiglio di Stato, sez. VI, 27/04/2016, n. 1619).

E' quindi il criterio funzionale che deve guidare la classificazione del manufatto, potendosi escludere la natura di tendaggio solo nei casi in cui appaia evidente che la struttura complessivamente intesa (comprensiva della intelaiatura e del tessuto retrattile) non sia volta alla migliore fruizione di spazi già esistenti ma sia preordinata alla creazione di un nuovo ambiente coperto.

Cosa che nel caso di specie non accade in quanto la tenda si correla funzionalmente ad un preesistente balcone di cui è volta a consentire un migliore sfruttamento consentendone la fruizione anche in giornate fortemente soleggiate o piovose.

Fondata è anche la seconda censura con la quale il ricorrente lamenta che la realizzazione di un piano di lavoro in cotto all'esterno non sia stata considerata come opera di manutenzione straordinaria.

Non si vede, infatti, sotto quale altra categoria edilizia potrebbe essere annoverata la semplice messa in opera di un piano di lavoro (con lavello) che è manufatto irrilevante sotto il profilo edilizio per natura, funzione, collocazione e dimensioni.

Lo stesso è a dirsi dell'armadio che è mero mobilio e non certo opera edilizia.

Anche la censura relativa alla pavimentazione del resede deve essere accolta.

Non sussiste, infatti, l'evidenziato contrasto con l'art. 66 del r.u. che favorisce la permeabilità dei suoli nell'ambito di spazi non pavimentati costituiti da orti e giardini, non risultando da alcun atto che prima dell'intervento la superficie pavimentata fosse destinata a orto o a giardino.

L'annullamento dell'ordine di demolizione travolge anche la sanzione pecuniaria allo stesso strettamente consequenziale determinando così la improcedibilità dei motivi aggiunti.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso principale e quello per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, accoglie quello principale e, per l'effetto, annulla i provvedimenti con esso impugnati, e dichiara improcedibile quello per motivi aggiunti.

Condanna il comune di Monte Argentario alla refusione delle spese di lite che liquida in Euro 4.000 oltre IVA e c.p.a.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2018 con l'intervento dei magistrati:

Rosaria Trizzino, Presidente

Riccardo Giani, Consigliere

Raffaello Gisondi, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Raffaello Gisondi

IL PRESIDENTE
Rosaria Trizzino

IL SEGRETARIO